

**Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Teramo
www.ordinearchitettiteramo.it**

**C.so De Michetti, 35 – 64100 TERAMO
Tel. e Fax 0861 241856
mail info@ordinearchitettiteramo.it
PEC oappc.teramo@archiworldpec.it**



**ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI TERAMO**

**Corso Cerulli, 74 - 64100 TERAMO
Tel. 0861 247688
mail info@ingegneriteramo.it
PEC segreteria@ingte.it**

Prot. n.369

del 17/10/2019

A MEZZO PEC

Il presente documento, trasmesso a norma dell'art. 45 del D.Lgs 82/2005, in quanto inviato con mezzo idoneo ad accertare la fonte di provenienza, soddisfa il requisito della forma scritta e alla sua trasmissione non seguirà quella del documento cartaceo

Prot. n.1479

del 17/10/2019

Responsabile del Procedimento
Ing. Pierpaolo Petrone
Area Tecnica Comune di

COLONNELLA (TE)

comune.colonnella@pec.it

e, p.c. Al Sindaco
del Comune di

COLONNELLA (TE)

A MEZZO MAIL

Agli iscritti agli Ordini
degli Architetti PPC
degli Ingegneri
della provincia di Teramo

LORO SEDI

OGGETTO: Indagine di mercato per l'individuazione operatori economici da invitare alla procedura negoziata per affidamento servizi tecnici di ingegneria ed architettura aventi ad oggetto la progettazione di fattibilità tecnica ed economica e definitiva dell' "adeguamento sismico del Polo scolastico I. Silone mediante demolizione e ricostruzione", di importo inferiore a 100.000,00 euro.
Evidenziazione criticità e richiesta annullamento e riformulazione bando.

In riferimento all'indagine di mercato in oggetto, questi Ordini professionali, in virtù delle competenze loro assegnate dalla normativa vigente, quali enti ordinistici, evidenziano le seguenti criticità:

L'affidamento del servizio richiesto comprende le seguenti prestazioni con riferimento all'art. 23 del D. Lgs. 50/2016:

- progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- progetto definitivo.

Il bando evidenzia che la fase progettuale in affidamento fa seguito alla presentazione dell'istanza di finanziamento per l'adeguamento sismico del polo scolastico esistente mediante demolizione e ricostruzione e che l'appalto della progettazione esecutiva, della direzione dei lavori, ecc. sarà subordinato all'ottenimento del finanziamento richiesto alla Regione Abruzzo.

Sempre il bando riporta che l'importo presunto degli onorari e delle spese, per l'espletamento delle prestazioni oggetto di affidamento (progetto di fattibilità e definitivo) è pari € 87.350,45 a base d'asta, di cui €70.103,68 per compenso professionale ed €17.246,77 per spese, escluso oneri accessori ed IVA e che il corrispettivo contrattuale è stato determinato applicando i criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.lgs. 50/2016).

Inoltre il bando sottolinea che, in caso di mancato finanziamento dell'opera, è riconosciuto al professionista un solo rimborso spese pari a 10.000,00 euro (oltre contributi previdenziali e IV A) senza null'altro a pretendere da parte del professionista per quanto svolto.

In relazione a quest'ultimo punto va evidenziato che l'art. 24, comma 8 bis, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, introdotto dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, stabilisce esplicitamente che “Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.”

A questo va aggiunto che l'art. 191 del T.U. degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) ove è previsto che “*Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno (di spesa, ndr) contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5*” [...] “*Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore (es. il professionista a cui è stato affidato l'incarico, ndr) e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura*”.

Con tale disposizione normativa il Legislatore mira ad assicurare sia il rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza della gestione, sia il contenimento della spesa pubblica prevenendo il formarsi di un incontrollato disavanzo finanziario tramite affidamenti di incarichi professionali senza alcuna copertura finanziaria certa, risultando irrilevante, a tal fine, che le risorse devono essere erogate da un'amministrazione diversa da quella che abbia conferito l'incarico, come nel caso di finanziamenti legati a soggetti terzi quali ad es. Enti regionali, statali o europei (cfr. Cass. n. 24447/2015).

Sul punto anche le Sezioni unite con sentenza n. 12195 del 2005 hanno avuto modo di pronunciarsi nel senso che la delibera con la quale i competenti organi comunali o provinciali **affidano ad un professionista privato l'incarico** per la progettazione di un'opera pubblica, è valida e vincolante nei confronti dell'ente locale soltanto se contenga la previsione dell'ammontare del compenso dovuto al professionista e dei mezzi per farvi fronte (**copertura finanziaria**), e che l'inosservanza di tali prescrizioni determina la nullità della delibera, nullità che si estende al contratto di prestazione d'opera professionale poi stipulato con il professionista, escludendone l'idoneità a costituire titolo per il compenso.

Pertanto, perché l'Ente resti giuridicamente vincolato per il pagamento del compenso al professionista per l'opera professionale da lui prestata, è necessario che sussistano tutti i seguenti adempimenti:

- 1) la delibera di **affidamento dell'incarico**, che autorizza il Sindaco o il dirigente a concludere il relativo contratto;
- 2) la conclusione di detto contratto tra il Sindaco e/o il dirigente ed il professionista in **forma scritta**;
- 3) l'**esistenza di copertura finanziaria** (attestata dal responsabile del servizio finanziario), vale a dire la esistenza della imputazione della spesa ad un capitolo di bilancio, che si riferisca all'oggetto della spesa stessa e che presenti la necessaria capienza e ciò al fine di evitare che vengano assunti impegni di spesa eccedenti i limiti della somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio.

La mancanza di uno solo di questi elementi determina la **nullità dell'incarico professionale** (in tal senso Cass. n. 7966 del 27.03.2008; n. 18144 del 02.07.2008).

In merito si evidenziano le considerazioni di Cass. Civile, sez. II, num. 21763/2016 che, richiamando ulteriori precedenti pronunce conformi, ha affermato che “in tema di obbligazioni della P.A., l'inserimento nel **contratto d'opera professionale** di una clausola di c.d. **copertura finanziaria** - in base alla quale l'ente pubblico territoriale subordina il pagamento del compenso al professionista incaricato della progettazione di un'opera pubblica alla **concessione di un finanziamento** - non consente di derogare alle procedure di spesa di cui all'art. 23, commi 3 e 4, del d.l. 2 marzo 1989 n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 24 aprile 1989, n. 144 (oggi sostituito dall'art. 191 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), che non possono essere differite al momento dell'erogazione del finanziamento, sicché, in mancanza, il rapporto obbligatorio non è riferibile all'ente ma intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia assunto l'impegno (Sez. U, Sentenza n. 26657 del 18/12/2014, Rv. 634114)”.


Riguardo l'attualità dei mezzi per far fronte alla spesa (c.d. **copertura finanziaria**) la pronuncia sostiene che “*non par dubbio al Collegio che l'unica interpretazione aderente al dettato della legge e alla volontà del legislatore sia quella secondo cui il mezzo per far fronte alla spesa (c.d. **copertura finanziaria**, ndr) deve essere precisamente individuato e già attuale; mentre tradirebbe il precetto normativo un'interpretazione che consentisse all'ente pubblico di indicare solo le possibili vie per la **copertura della spesa**, ma di tale copertura non vi fosse certezza né in ordine all'an né in ordine alla fonte*”(cfr. sentenza citata).

Non sussistono, altresì, i presupposti di fatto e di diritto per un eventuale riconoscimento di un **arricchimento senza causa**, difettando il profilo della sussidiarietà, potendo il professionista, ai sensi del citato art. 191, azionare il recupero nei confronti del funzionario che ha contratto con lo stesso (ex plurimis Cass. n. 7508/2001, Cass. n. 25439/2007).

Per quanto sopra si chiede a codesta amministrazione di annullare, in autotutela, il bando in oggetto, emanando analogo avviso solo in presenza di idonea copertura finanziaria che permetta di liquidare le somme dovute al professionista incaricato, senza alcuna clausola che leghi l'erogazione delle spettanze al finanziamento dell'opera.

Il Presidente
Ordine Architetti P.P.C.
della Provincia di Teramo

Arch. PhD Raffaele Di Marcello



Il Presidente
Ordine degli Ingegneri
della provincia di Teramo
Ing. Agreppino Valente

